

STATUTO

ART.1

L'organizzazione di volontariato è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nei limiti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.2

(Efficacia dello statuto)

a)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART.3

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART.4

(Scopo, finalità e servizi)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti sociali:

- a) Definire, promuovere e sviluppare corsi di istruzione e formazione psicofisica a tutti i livelli, corsi di formazione professionale per operatori alla sicurezza ed alla security, formazione a security manager steward;
- b) Promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- c) Offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività nonché al monitoraggio e alla valutazione delle stesse;
- d) Attuare studi e ricerche nell'ambito dell'economia sociale e dell'associazionismo e del volontariato;
- e) Fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale: sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- f) Mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazioni sull'attività e le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
- g) Organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi statutarî;
- h) Fornire servizi agli enti locali, alle istituzioni e agli enti pubblici e privati, anche tramite apposita convenzione, quali: resocontazioni e trascrizioni di verbali delle sedute dei consigli comunali, provinciali e regionali, commissioni, assemblee, convegni, congressi e dibattiti, con l'eventuale presenza di supporto di personale tecnico-audio e la fornitura di hostess per l'accoglienza;
- i) Mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di formazione e comunicazione;
- j) Organizzare, promuovere, gestire attività di orientamento aggiornamento professionale per enti pubblici e privati, organizzazioni no profit e loro consorzi, nonché per l'integrazione e l'inserimento nel mercato del lavoro i soggetti svantaggiati e per il rafforzamento della formazione iniziale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- k) Svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutarî;
- l) Svolgere attività di sostegno allo sviluppo della società civile anche mediante interventi diretti;

m) Promuovere progetti utili al territorio per favorire i soci attraverso convenzioni, servizi nell'ambito socio assistenziale e per l'ambiente, per la valorizzazione dei parchi del patrimonio ambientale n genere e loro salvaguardia, dei beni artistici e culturali, per favorire la collettività e la funzione dei beni ambientali anche in attività utili alla salute ai fini cultural e ricreativi.

L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse fa quelle di interesse generale, secondarie e strumenti rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.5 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c.1 del CTS.

ART.6 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (è ammessa previsione diversa su delega). Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART.7 (Qualità di volontariato)

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART.8 **(Perdita della qualità di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice onorario.

ART.9 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica, ai sensi dell'art.34 comma 2, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.10 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare 15 giorni prima della data fissata per la riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita /divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 **(Compiti dell'assemblea)**

L'assemblea determina:

- le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione ;
- approva il bilancio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una o due deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 34 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART.14

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e alla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre e un numero massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Allo conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'art.2475 -ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da solo tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri organi di amministrazione.

ART.15

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quando l'ordine di amministrazione cessa per scadenza del mandato, per dimissione volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo Presidente e dell'organo dell'amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base della direttiva di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.16 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.L.G. 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al regolare registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - dai contributi dei privati; contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
 - proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
- Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titoli di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART.18 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.19 **(Libri sociali obbligatori)**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne faccia motivata istanza.

Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese

ART. 20 **(Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 34 (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. del richiedente.

ART. 21 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART. 22 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART.23 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di

attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Presidente	DE ROSE GIANMARCO	<u>Gianmarco De Rose</u>
Vice Presidente	VOSSIO MARIANNA	<u>Marianna Vossio</u>
Segretario Tesoriere	DE ROSE ALBERTO	<u>Alberto De Rose</u>
Consigliere	ZUPO MATTEO	<u>Zupo Matteo</u>
Consigliere	ZUPO GIOVANNA	<u>Giovanna Zupo</u>
Consigliere	GUADAGNOLO LUIGI	<u>Luigi Guadagnolo</u>
Consigliere	DE ROSE MASSIMO	<u>De Rose Massimo</u>